



Guardia di Finanza
GRUPPO SESTO SAN GIOVANNI

Nucleo Operativo - Sezione Operativa – 1ª Squadra Operativa Volante

Via Filippo Corridoni, n. 26 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI) – Tel.: 02/22470037

e-mail MI167.protocollo@gdf.it  mi1670000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: **0588976/2026**

Data: **23/09/2026**

Tipo: Uscita

AOO: Lombardia

UOR: MI167

/N.O./1ªS.O.V./4865/23/5/158

Sesto San Giovanni

Oggetto: Richiesta di notificazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, di atti di natura amministrativa, afferenti il Decreto n. 841668/A – mod. 1/SAP, emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – Ufficio Antiriciclaggio di Milano in data 21 novembre 2024, nei confronti di:

LUPU Tamara, nata in Ucraina (EE) il 18 novembre 1974 e residente in Sesto San Giovanni (MI), via Oslavia n. 5 - C.F. LPUTMR74S58Z138L, nella sua qualità di destinataria dell'atto.

AL COMUNE DI
Ufficio Messi Notificatori
PEC: messi.sestosg@pec.actalis.it

SESTO SAN GIOVANNI

e, per conoscenza

AL MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ragioneria territoriale dello Stato
Ufficio Antiriciclaggio
Riferimento Posizione n. 841668//A/MI/SB
PEC: rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it

MILANO

1. Si premette che, in data 23 settembre 2026, militari appartenenti a questo Reparto si sono recati presso la residenza dichiarata della sig.ra LUPU Tamara sita in Sesto San Giovanni (MI) in via Oslavia n. 5 per notificare l'atto in oggetto indicato senza trovare alcuna indicazione riconducibile al citato soggetto sia sull'impianto citofonico sia sulle cassette della posta presenti.

Successivamente, l'ufficio anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha comunicato l'irreperibilità della sig.ra LUPU Tamara comunicando contestualmente che la stessa è stata cancellata dai registri dell'anagrafe della popolazione residente dal 13 dicembre 2024.

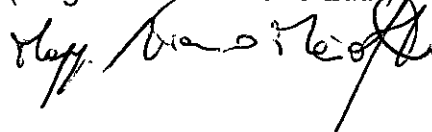
Infine, da ulteriori accertamenti alla banca dati in uso al Corpo, sono state estrapolate n. 6 utenze telefoniche¹ intestate alla sig.ra LUPU Tamara ed ancora attive, alle quali ha risposto un soggetto che si è dichiarato cugino della citata, comunicando altresì, che la stessa non si trova più in Italia in quanto ha fatto definitivamente rientro al proprio Paese di origine.

2. Per quanto sopra, si richiede di procedere alla notificazione, mediante affissione all'Albo Pretorio di codesto ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 e seg. del c.p.c.², del:
 - Decreto n. 841668/A – mod. 1/SAP, emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – Ufficio Antiriciclaggio di Milano, datato 21 novembre 2024, allegato alla presente.
3. Si prega altresì, di comunicare direttamente all'ufficio che legge per conoscenza l'esito dell'avvenuta esposizione all'Albo Pretorio.

Referenti della trattazione: Brig. Andrea Dessì e App. Claudio Asunis

IL COMANDANTE DEL GRUPPO INT.LE

(Mag. Antonino Mario Lutri)



¹ N. 329/4492080 (risultato irraggiungibile); n. 329/8839688 (risultato in utilizzo del cugino); nn. 389/9221059, 3886308749, 388/6398315 e 320/3824079 (risultati inesistenti).

² Così come richiesto dall'ufficio che legge per conoscenza con nota n. 0013919 del 24.01.2025.



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano*

Decreto n. 841668/A

Ufficio Antiriciclaggio di Milano
Pos. n. 841668/A /MI/SB
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 settembre 2015;

Visto l'atto di contestazione in data 02-02-2023 elevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a carico di:

LUPU TAMARA nata in RUSSIA il 18-11-1974 e residente in Sesto San Giovanni (MI) ,
VIA OSLAVIA, 5 - C.F. LPUTMR74S58Z138L

INCOLPATA

della violazione dell' art. 49, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90, per non aver estinto il libretto di deposito postale al portatore entro il 31 dicembre 2018 con saldo di euro 602,11.

Visto che la parte non ha presentato deduzioni difensive;

Visto il parere 96545 del 30/10/2019 della Commissione di cui all'art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2011, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90 ;

CONSIDERATO

Nel sistema delle misure antiriciclaggio l'art 49, comma 12, del decreto lgs. 231/2007, modificato e integrato dal decreto lgs. 90/2017, stabilisce che a decorrere dal 4/7/2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Nella fattispecie: la contestazione trae origine da una segnalazione ricevuta da questo Ufficio in data 28/12/2022, dalla quale era emerso che, in data 30/01/2020, l'inculpata aveva presentato all'incasso il libretto al portatore n. 38416124 con saldo di € 602,11.

Il libretto al portatore non era stato estinto entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

Al riguardo si rileva che la violazione dell'art. 49, comma 12, del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, configura una tipologia di illecito connotata dal carattere di oggettività, che va valutata in funzione delle disposizioni a valenza generale previste dall'art. 3 della legge 689/81. Tale norma stabilisce l'equiparazione del dolo e della colpa nel titolo di imputazione, prevedendo unicamente la sussistenza del nesso eziologico tra azione od omissione e violazione, la quale sussistenza determina comunque la responsabilità dell'inculpato.

Valutate le circostanze che hanno determinato e accompagnato i fatti anche in applicazione, in particolare, dei criteri stabiliti dall'art. 67, commi 1 e 3, del decreto legislativo 231/2007 così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

RITENUTO

di affermare la sussistenza dell'illecito e la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta e di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90.

Ritenuto, pertanto, di affermare la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta.

DECRETA

È determinata a carico di LUPU TAMARA la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

INGIUNGE

al predetto trasgressore di pagare la somma come sopra determinata a suo carico, insieme alle spese quantificate in € 20,00, per un importo complessivo di € 270,00 (duecentosettanta/00) entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto.

Il pagamento di tale importo deve essere effettuato mediante bonifico bancario IBAN IT4200100003245348010238601 intestato a:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip. Tesoro

In caso di mancato pagamento nel termine ingiuntivo si procederà alla riscossione coattiva con l'osservanza del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

emesso in Milano

Il Dirigente

Firmato da
Tommaso Lucia
il 21 novembre 2024

AVVERTENZE:

ai sensi dell' art. 68 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione, il destinatario del decreto che irroga la sanzione può proporre istanza di pagamento della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dai successivi commi 2,3 e 4. Ove l'istanza sia proposta dall'obbligato in solido, essa deve essere corredata dall'esplicito consenso dell'obbligato principale.

ai sensi dell' art. 22 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, dell'art.6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e dell'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2011, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, contro il presente decreto può essere proposta opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro trenta giorni dalla data della sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero).



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano
Via Tarchetti, 6 20121 Milano
Posta Elettronica Certificata: rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it

AR LUPU TAMARA
VIA OSLAVIA, 5
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Numero allegati: 1

Ufficio Antiriciclaggio di Milano
Posizione n. 841668/A /MI/SB
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano

OGGETTO: Procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi del del decreto legislativo
21/11/2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25/05/2017
n. 90.
Decreto n. 841668 del 21/11/2024

Si trasmette il decreto di cui all'oggetto emesso a conclusione del relativo procedimento
amministrativo.

In ordine a quanto determinato in tale decreto, si evidenzia, in particolare, che la sanzione
pecuniaria deve essere pagata entro trenta giorni dal ricevimento della presente (sessanta se
residente all'estero), mediante disposizione di bonifico bancario, intestato a Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dip. Tesoro, facendo riferimento alle seguenti coordinate:

- codice IBAN IT42O0100003245348010238601 per i versamenti nazionali;
- codice BIC/SWIFT BITAITRRENT + codice IBAN
IT42O0100003245348010238601 per i versamenti internazionali;

Nella causale di versamento devono essere sempre indicati:

- il numero del decreto;

- il nome e il cognome, ovvero la denominazione del soggetto interessato e il relativo codice fiscale.

Si evidenzia che è possibile effettuare il pagamento attraverso l'Avviso di Pagamento Digitale allegato, fornito da pagoPA. E' possibile, inoltre, effettuare il pagamento con la modalità di pagamento online connettendosi al sito <https://antiriciclaggio.pagopa.rgs.mef.gov.it>, inserendo l'identificativo del pagamento 901465979129049295129231874 nella sezione visualizzata e procedendo come indicato nel sito.

Per consentire una più agevole definizione della posizione, si prega di inviare copia della ricevuta del versamento ottenuto indipendentemente dalla modalità prescelta.

In caso di mancato pagamento entro il termine indicato, saranno attivate le procedure per l'iscrizione al ruolo della somma dovuta, con conseguente aggravio delle relative spese.

Ogni richiesta di ulteriori informazioni può essere indirizzata all'indirizzo pec della scrivente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il Responsabile del procedimento

Firmato da
Maria Rosaria Muscarelli
il 26 novembre 2024

NOTE PER SPEDIZIONE DEGLI ATTI ALLA R.T.S.

A PERSONE FISICHE O GIURIDICHE OBBLIGATE ALL'USO DELLA PEC

(Imprese, Società di capitali e di persone, Professionisti iscritti negli Albi art. 5-bis del C.A.D.)

La corrispondenza in risposta deve essere trasmessa esclusivamente con la seguente modalità:

- 1) **PEC** intestata alla persona giuridica sanzionata da spedire alla PEC rs-mi.rgs@pec.mef.gov.it avendo cura di firmare digitalmente tutti i files allegati ai sensi dell'articolo 22 del C.A.D. di cui al D.Lgs. 82/2005.

Si fa presente inoltre che dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- **INVIARE UNA MAIL PEC PER OGNI POSIZIONE.**
- in caso di società dovrà essere allegato il documento di identità del legale rappresentante, se diverso dal soggetto che ha firmato digitalmente i files allegati;
- **l'oggetto della mail** dovrà essere conforme alla seguente stringa:
AR - NUMERO POSIZIONE - DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO SANZIONATO – ARGOMENTO. L'oggetto della mail sarà, ad esempio:
AR - 789789 - ALFA BETA S.R.L. - RICEVUTA DI PAGAMENTO
AR - 789789 - ROSSI MARIO - RICHIESTA RATEIZZAZIONE
AR - 789789 - GAMMA S.P.A. - MEMORIA DIFENSIVA
AR - 789789 - BIANCHI LUIGI - RICHIESTA DI RIDUZIONE

B PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL'USO DELLA PEC

(Privati cittadini che NON svolgono alcuna attività Professionale con obbligo di iscrizione in Albi)

La corrispondenza in risposta può essere trasmessa alternativamente con le seguenti modalità:

- 1) **PEC** intestata al soggetto sanzionato per le cui modalità si rinvia a quanto indicato al **punto A**
Nel caso in cui venga utilizzata la PEC intestata a soggetto diverso dal sanzionato, dovrà essere allegato il documento di identità del soggetto sanzionato;
- 2) **FAX** indirizzato al n. 0262720990 avendo cura di allegare sempre il documento di identità del soggetto sanzionato ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000.
- 3) **RACCOMANDATA A.R.** indirizzata a MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/MB - Servizio ANTIRICICLAGGIO Via Tarchetti, 6 - 20121 MILANO avendo cura di allegare sempre il documento di identità del soggetto sanzionato ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000.

